



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

DETERMINA N. 21 / 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012 recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 Gennaio 2018;

PRESO ATTO che è imminente il trasferimento del TAR Liguria presso la nuova sede in Genova, Via Fogliensi 2;

DATO ATTO che occorre procedere al trasloco dell’apparecchiatura di rilevazione delle presenze del personale dipendente del Tribunale Amministrativo della Liguria presso la nuova sede di via Fogliensi,2, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.L. n° 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita: ‘2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.’

VISTO, altresì, l’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a 40.000 euro;

VERIFICATO che in merito al servizio de quo non sono attive Convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, come novellato dall'art.1, comma 502 della legge n.208/2015 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATA la Direttiva n. 3 del 19.06.2017, prot. CDS 8723 che espressamente prevede al punto 4.3 b):“..... il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a 1.000,00 euro.”;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

RILEVATO che si è inoltrata formale richiesta di preventivo alla ditta LANZA SISTEMI s.n.c, con sede in via Fieschi,95 R, Genova che aveva provveduto all'installazione del terminale di rilevazione di presenze presso l'attuale sede di via dei Mille ,9 e, pertanto, in grado di effettuare l'intervento senza difficoltà operative onde evitare problemi di malfunzionamento connesso al trasloco stesso;

PRESO ATTO che la suddetta ditta Lanza Sistemi s.n.c. con sede in via Fieschi,95 R, Genova ha presentato un preventivo assunto al protocollo dell'ente n. 986 del 19/07/2018, per un importo di €. 360,00 – Iva esclusa;

CONSIDERATA l'entità del servizio, stimato in importo inferiore ad € 1.000,00 e ritenuto opportuno avvalersi delle procedure semplificate dell'acquisizione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.;

RILEVATO che, per il servizio in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia dello stesso, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno procedere, ricorrendo al libero mercato, mediante affidamento diretto;

VISTA la documentazione di rito, trasmessa in data 02/08/2018 dalla ditta Lanza Sistemi s.n.c, da cui si evince che la sopra indicata Società può contrattare con la P.A.;

STABILITO il costo del servizio di trasloco dell'apparecchiatura di rilevazione presenze del personale dipendente del Tribunale Amministrativo della Liguria presso la nuova sede di via Fogliensi,2 in complessivi €.360,00 oltre IVA nella misura di legge;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z5624921B4;

ACQUISITO il DURC;

PRECISATO che le spese conseguenti al servizio di che trattasi saranno imputate al capitolo di spesa n. 2301 che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere al trasloco dell'apparecchiatura di rilevazione delle presenze del personale dipendente del Tribunale Amministrativo della Liguria presso la nuova sede di via Fogliensi,2, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

DI DETERMINARSI a contrarre per l'affidamento diretto del servizio in argomento per le motivazioni in premessa indicate, attraverso il ricorso al mercato libero;



DI PROCEDERE ad affidare il servizio in oggetto a Ditta specializzata nel settore, e precisamente Lanza Sistemi s.n.c. con sede in via Fieschi,95 R, Genova , P.IVA 03848570101 al prezzo di €. 360,00, oltre IVA;

DI DARE ATTO che la Società ha sottoscritto, per accettazione il foglio patti e condizioni, che regola il rapporto contrattuale con il fornitore, unitamente al patto di integrità, al codice di comportamento, alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, ivi inclusa la dichiarazione inerente i flussi finanziari;

DI RISERVARSI a successivo atto l'impegno di spesa sul capitolo n. 2301 che presenta la necessaria disponibilità;

DI NOMINARE R.U.P. del presente procedimento la dott.ssa Maria Felicia Nicastro, dipendente dell'Amministrazione, funzionario del servizio AA.GG..;

DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445;

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s.m. e i.

08 Agosto 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Annalisa Raimo)

